



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE ATTI NORMATIVI
E AFFARI ISTITUZIONALI

Decreto rettorale

Classificazione: I/3

N. allegati: 0

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA: MODIFICHE ART. 6, 7 e 14

IL RETTORE

- Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270;
- vista la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l'art. 23 che prevede le modalità e i criteri di attribuzione di contratti di insegnamento e di affidamento a professori e ricercatori a titolo oneroso o gratuito;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7.2.2012 pubblicato in G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015;
- visto l'Atto di Indirizzo in Materia di Offerta Formativa a.a. 2022/2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 03.02.2022 col parere favorevole del Senato Accademico 18.01.2022;
- visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. 1529/2012 del 17.10.2012;
- considerato che nel suddetto Regolamento è stata prevista la possibilità di conferire contratti e incarichi di insegnamento a titolo oneroso, nell'ambito della disponibilità di bilancio delle singole strutture didattiche interessate, oltre alla possibilità, da parte delle stesse, di proporre contratti indicando su quali fondi trovano copertura finanziaria;
- vista la delibera del Senato Accademico del 13.09.2011 con la quale è stato approvato il trattamento economico previsto dall'art. 23, comma 2, della L. 240/2010 per contratti per attività di insegnamento, corrispondente a € 39,81 per ora lordo complessivo;
- visto il D.M. 21.07.2011 n. 313, entrato in vigore il 31 ottobre 2011, relativo al trattamento economico spettante ai titolari di contratti per attività di insegnamento;
- ritenuta la necessità di dare piena attuazione al D.M. 21.07.2011;
- tenuto conto della delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 17 maggio 2022, esprimeva parere favorevole sulla "Programmazione didattica a.a. 2022/2023 – Ripartizione delle somme da attribuire ai Dipartimenti a titolo di budget per i contratti esterni di insegnamento e per la retribuzione dei ricercatori", e, al punto 8, si esprimeva positivamente sulla possibilità di: "demandare, previa modifica del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi, ai singoli dipartimenti, nei limiti del budget disponibile loro assegnato e nel rispetto dei limiti minimi (€ 25) e massimi (€ 100) fissati dall'art. 1, c. 1 del decreto interministeriale 21.07.2011 n. 313, la determinazione del



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

compenso orario per ciascuna ora di insegnamento svolta ai sensi dell'art. 23, c. 2, della legge 240/2010, sulla base dei seguenti criteri indicati dal citato decreto all'art.1, comma 2: a) la tipologia dell'attività didattica o integrativa; b) il numero degli studenti; c) l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta; d) le disponibilità di bilancio. Gli importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato”;

- vista la delibera Rep. n. 165/2022, Prot. n. 113011 del 30/05/2022 del Consiglio di amministrazione, seduta del 27 maggio 2022, “Programmazione didattica a.a. 2022/2023 – Ripartizione delle somme da attribuire ai Dipartimenti a titolo di budget per i contratti esterni di insegnamento e per la retribuzione dei ricercatori”, e in particolare il punto 8 in cui il Consiglio ha deliberato di “demandare, previa modifica del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi, ai singoli dipartimenti, nei limiti del budget disponibile loro assegnato e nel rispetto dei limiti minimi (€ 25) e massimi (€ 100) fissati dall'art. 1, c. 1 del decreto interministeriale 21.07.2011 n. 313, la determinazione del compenso orario per ciascuna ora di insegnamento svolta ai sensi dell'art. 23, c. 2, della legge 240/2010, sulla base dei seguenti criteri indicati dal citato decreto all'art.1, comma 2: a) la tipologia dell'attività didattica o integrativa; b) il numero degli studenti; c) l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta; d) le disponibilità di bilancio. Gli importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato”;

- considerata la necessità modificare anche l'art. 14 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena, al fine di semplificare, adeguandole sia alla prassi già in uso sia al sistema di gestione dei trattamenti economici, le procedure concernenti le modalità relative al pagamento del compenso;

- vista la delibera Rep. n. 235/2022, Prot. n. 135318 del 27/06/2022 con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 24 giugno 2022 esprimeva parere favorevole sulle modifiche degli artt. 6, 7 e 14 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. 1529/2012 del 17.10.2012;

- vista la delibera Rep. n. 146/2022 Prot. n. 153005 del 14/07/2022 con la quale il Senato accademico, nella seduta del 12 luglio 2022 approvava, con emendamenti, le modifiche degli artt. 6, 7 e 14 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. 1529/2012 del 17.10.2012;

- ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo le modifiche del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena, nei termini considerati;

DECRETA **Articolo unico**

1. Il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Siena, è modificato nei termini di cui ai commi successivi.

2. Al comma 2 dell'articolo 6 del regolamento di cui al comma 1, dopo “interessata” e prima di “, deve” è aggiunto: “secondo i criteri fissati dall'art. 7, comma 3”.

3. All' articolo 7 del regolamento di cui al comma 1, dopo il comma 2 è aggiunto un comma 3 del seguente



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

tenore: “3. La determinazione del compenso orario per ciascuna ora di insegnamento svolta ai sensi dell’art. 23, c. 2, della legge 240/2010, è determinato, nei limiti del budget disponibile loro assegnato e nel rispetto dei limiti minimi (€ 25) e massimi (€ 100), dalla struttura didattica interessata in base ai seguenti criteri: **a)** la tipologia dell’attività didattica o integrativa; **b)** il numero degli studenti; **c)** l’eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta; **d)** le disponibilità di bilancio. Gli importi si intendono al netto degli oneri a carico dell’amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento connesse all’insegnamento erogato.”.

4. Al comma 5 dell’articolo 14 del regolamento di cui al comma 1, dopo “insegnamento:” al posto di: “è modulato come segue: **a)** 30% del compenso totale previa dichiarazione, da parte del Responsabile del Corso di Studio, dell’avvenuto inizio delle lezioni o dello svolgimento di altre attività didattiche; **b)** 50% del compenso totale, previa dichiarazione dell’avvenuto completamento del corso di insegnamento o di altre attività didattiche, subordinata alla consegna del registro delle lezioni validato da parte del responsabile della struttura didattica; **c)** 20% (saldo finale) a conclusione degli obblighi contrattuali; nel caso di corsi di insegnamento, tali obblighi si considerano assolti con l’ultima sessione di esame dell’anno accademico di riferimento, subordinatamente alla consegna del riepilogo delle attività. Il saldo finale viene disposto, previa dichiarazione di completa esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, da parte del Responsabile della struttura.”, leggasi: “verrà corrisposto in un’unica soluzione previa dichiarazione dell’avvenuto completamento del corso di insegnamento o di altre attività didattiche, subordinata alla consegna del registro delle lezioni validato da parte del responsabile della struttura didattica.”

5. Le modifiche al Regolamento di cui al comma 1 entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo on-line di Ateneo.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore

Francesco Frati

Visto

Il Direttore generale

Emanuele Fidora